

ovvero 30 anni;

3°) Il saggio d'interesse: 5.50%, come richiesto dalla Cooperativa, trattandosi di case per impregati, in analogia a quanto è praticato, in genere, per i finanziamenti a favore dell'edilizia popolare, od altra misura che il Consiglio vorrà fissare;

4°) se si possa rinunciare al consueto diritto di commutazione ed ai diritti di exome, trattandosi di agevolare una cooperativa fra funzionari dello Stato, in analogia a quanto viene praticato per gli impregati dell'I.N.A., o, in caso contrario, stabilire la misura del detto diritto di commutazione;

5°) se possa consentirsi il frazionamento del mutuo e dopo quanti anni dall'inizio dell'ammortamento. -

Resta inteso che il valore di perizia dell'immobile da acquistarsi dalla Cooperativa sarà rettificato ove, in sede di accertamenti, dovessero venire a mancare in tutto o in parte le condizioni poste dal Comitato tecnico.

Per quanto concerne i finanziamenti, in genere, in base all'art. 62 del T. U. 28 aprile 1928-2411:

A) se le disposizioni, di cui agli artt. 62 e 64 del citato T. U., per quanto concerne la possibilità del mutuo in misura superiore al 75% col il